

**Sommario:** 1. Disciplina giuridica del fenomeno religioso: il diritto ecclesiastico. - 2. La libertà religiosa. - 3. L'eguaglianza religiosa. - 4. La laicità dello Stato. - 5. Brevi cenni sui rapporti tra Stato e Chiesa dall'Unità d'Italia al nuovo Concordato.

## 1. DISCIPLINA GIURIDICA DEL FENOMENO RELIGIOSO: IL DIRITTO ECCLESIASTICO

Possiamo definire **diritto ecclesiastico** quella branca della legislazione, e più precisamente del diritto pubblico, volta alla regolamentazione del fenomeno religioso.

Il diritto ecclesiastico italiano si basa su tre principi fondamentali:

- la **libertà religiosa**, sancita dall'art. 19 Cost., che riconosce il diritto di professare, anche in forma organizzata, la propria fede religiosa con l'unico limite del rispetto del buon costume e dall'art. 20, che vieta di imporre limiti ad enti per il loro fine religioso;
- l'**eguaglianza religiosa**, sancita dall'art. 8 Cost., il quale stabilisce l'uguaglianza di tutte le confessioni religiose dinanzi alla legge col limite del rispetto dell'ordinamento giuridico;
- la **laicità dello Stato**, sancita, in sostanza, dal combinato disposto degli artt. 8, 19 e 20 Cost., che garantiscono la neutralità dello Stato rispetto al fenomeno religioso.

Questi principi possono ricondursi più in generale all'art. 2 Cost. che garantisce i diritti dell'uomo anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, che ricomprendono anche le istituzioni religiose, ed all'art. 3 Cost. che sancisce l'uguaglianza sostanziale di

tutti i cittadini vietando, quindi, anche le discriminazioni basate sul credo religioso.

Funzione del diritto ecclesiastico è, allora, non quella di regolamentare il fenomeno religioso in sé, ma quella di regolare i rapporti tra lo Stato e le istituzioni religiose in ordine a quegli aspetti della loro attività che hanno rilievo giuridico.

In Italia la religione cattolica ha sempre goduto e gode tuttora, di una posizione di preminenza, non solo perché ha permeato e permea di sé le tradizioni nazionali, ma anche perché costituisce il credo della quasi totalità della popolazione.

Fino all'accordo del 18 febbraio 1984 il nostro ordinamento operava una netta distinzione tra la religione cattolica, considerata come religione dello Stato da un lato, ed i culti acattolici dall'altro. Ora, invece, tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge, come si evince dall'art. 8 Cost.

Ciò, comunque, non esclude che la confessione cattolica continui a godere di una posizione di preminenza rispetto alle altre.

## 2. LA LIBERTÀ RELIGIOSA

La *libertà religiosa*, quale principio o concetto giuridico, può definirsi «*la libertà garantita dallo Stato a ogni cittadino, di scegliere la propria credenza in fatto di religione*» (D'AVACK).

La libertà religiosa non va confusa con la *libertà di religiosità*, cioè con la libertà di ciascun individuo di determinarsi rispetto al sentimento religioso; quest'ultimo è, infatti, un concetto extragiuridico, attinente alla sfera personale, e quindi irrilevante per il diritto.

Ne consegue che il diritto di libertà religiosa è un **diritto pubblico subjettivo** che si inquadra nel vasto *genus* dei diritti di libertà.

Come tutti i diritti di libertà, esso si differenzia dai c.d. «*diritti sociali*» (es. diritto all'assistenza) perché, mentre questi comportano la *pretesa* verso lo Stato ad una *prestazione positiva* (esempio: costruzione di ospedali etc.), il diritto di libertà religiosa del cittadino

postula, invece, la pretesa di una *prestazione negativa*, sia da parte dello Stato che dagli altri cittadini, tenuti ad astenersi da quegli atti che possano impedirne il libero esercizio.

Parte della dottrina (TEDESCHI), al contrario, sostiene che la libertà religiosa può configurarsi come un **diritto soggettivo dell'individuo non esclusivamente pubblico**, perché non è solo tale il bene giuridico tutelato e la sua tutela non deve provenire solo dallo Stato, ma anche dagli altri consociati; *non negativo*, perché principi e diritti costituzionali non possono sostanzarsi in comportamenti omissivi dello Stato, che deve invece favorirne l'attuazione; *non unico*, perché se il concetto di libertà è uno solo, autonomi sono i diritti e i regimi che li regolano; *non assoluto*, ma relativo, perché trova un limite nei diritti degli altri e anche da loro deve essere garantito.

La libertà religiosa può essere intesa in tre modi:

- 1) **libertà di culto**, cioè libertà per ciascun individuo (come prevede l'art. 19) di *esternare il proprio credo religioso* svolgendo senza condizionamenti tutte le manifestazioni relative all'esercizio del proprio culto, libertà che indirettamente viene tutelata anche dall'art. 17 (libertà di riunione);
- 2) **libertà di religione**, ossia libertà, concessa ad ogni individuo, di scegliersi un determinato credo religioso e di aderire ad esso, come si desume, oltre che dal cit. art. 19 (ove si parla di «*professione di fede religiosa*») anche, sia pure indirettamente, dall'art. 21 («*libertà di pensiero*»);
- 3) **libertà di culti**, sancito dall'art. 8 Cost., che riconosce l'eguaglianza di tutte le confessioni religiose dinanzi alla legge, garantendo la libertà di culto nella sua espressione collettiva.

La libertà religiosa si traduce anche nella libertà *di non aderire* ad alcun credo religioso; a questo proposito è garantito agli alunni delle scuole pubbliche il diritto di non avvalersi dell'insegnamento religioso.

### 3. L'EGUAGLIANZA RELIGIOSA

Il principio dell'*eguaglianza religiosa* è sancito dal 1° comma, art. 8 Cost. che così dispone: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge».

Questa disposizione si riferisce, secondo quanto ritiene la dottrina prevalente, non soltanto alla Chiesa Cattolica, ma anche a tutti i culti acattolici (v. *infra*, cap. 9, § 1).

Nella nostra Costituzione, infatti, viene affermata in materia religiosa:

- una eguaglianza in *sensu assoluto* che si riferisce agli *individui*;
- una eguaglianza in *sensu relativo* che si riferisce, invece, alle *confessioni religiose*.

L'art. 3, infatti, sancisce che «*tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di religione*», laddove l'art. 8 prevede che «*tutte le confessioni religiose siano egualmente libere davanti alla legge*».

Come si vede, nel secondo caso non viene affermato un principio di *eguaglianza assoluta* (come per l'art. 3), in quanto tutte le confessioni religiose non vengono sottoposte ad un identico regime, *limitandosi* la Costituzione repubblicana ad affermare la loro *eguaglianza limitatamente alla sola libertà* (1).

Questa parità del godimento della libertà sembra, a buona parte della dottrina (DEL GIUDICE V., PETRONCELLI), lasciare libero il legislatore nel trattamento delle varie confessioni religiose *secondo che la necessità o l'opportunità lo richiedano*, con la conseguenza che, sempre mantenendo ferma la «*garanzia della libertà*» per tutte, una confessione possa trovarsi in una condizione di preminenza rispetto alle altre.

(1) Va ricordato che in sede di *Assemblea costituente* fu respinta la formula (c.d. emendamento LACONI) «*tutte le confessioni religiose sono eguali di fronte alla legge*».

Come si concilia questo con i principi di libertà e uguaglianza? Il principio di libertà religiosa non è violato, in quanto riconoscere particolari prerogative ad un soggetto non significa di per sé limitare la libertà degli altri; inoltre, uguaglianza non significa solo trattare in modo uguale situazioni uguali, ma anche trattare in modo diverso situazioni diverse, ed è quindi giusto che al maggior peso che il cattolicesimo di fatto ha nella società italiana venga dato riconoscimento.

### 4. LA LAICITÀ DELLO STATO

Nel punto 1 del Protocollo addizionale al nuovo Concordato (18-2-1984) è detto esplicitamente:

«*Si considera non più in vigore il principio originariamente richiamato dai Patti Lateranensi della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano*».

Questa dichiarazione *comune* dello Stato e della Santa Sede, nuova e, dal punto di vista storico-ecclesiastico *rivoluzionaria*, costituisce una chiara affermazione se non proprio della laicità quanto meno della *neutralità* dello Stato italiano in materia religiosa.

Essa sancisce ufficialmente la *scomparsa* dall'ordinamento giuridico italiano del Principio del *confessionismo* statale che, più o meno larvato, aveva informato il diritto ecclesiastico post-unitario anche dopo la promulgazione della Costituzione del 1948.

La norma suddetta pone anche un *principio interpretativo* valido per tutte le norme di derivazione pattizia, che dovranno essere interpretate conformemente al principio di laicità dello Stato.

Alcuni Autori (TEDESCHI), però, ritengono che quello della laicità sia «*un principio allo stato tendenziale ... di tipo convenzionale e come tale essenzialmente utile, ma non universalmente accettato*», e ciò sulla base del «*confessionismo strisciante*» che può trarsi «*dalle feste religiose e dal calendario, dall'apposizione di simboli religiosi nei tribunali e nelle scuole, dal fatto che i vescovi cattolici*

sono considerati ad un tempo autorità ecclesiastiche e dello Stato, e i parroci celebranti il matrimonio ufficiali dello stato civile».

Si pone, a questo punto, il problema della compatibilità con i nuovi principi di libertà, eguaglianza e laicità sanciti dalla Costituzione di quelle norme del codice penale ispirate al principio della religione di Stato.

Nel nostro codice penale prima di alcune importanti pronunce della Corte Costituzionale riscontriamo, infatti, un *trattamento diverso*, a seconda che si tratti della Chiesa cattolica o dei culti acattolici.

In particolare:

- l'art. 724 **puniva** la bestemmia (con invettive o parole oltraggiose) «**contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato**», mentre l'art. 402 **punisce** il vilipendio della **religione di Stato** se fatto pubblicamente (v. art. 266, 4° comma c.p.); una analoga tutela, invece, **non era prevista** per la bestemmia o il vilipendio relativi ai culti acattolici (**differenza qualitativa**). Attualmente in forza della sentenza della Corte Costituzionale 18-10-1995, n. 440 è **venuto meno il riferimento ai simboli o alle persone venerati nella religione di Stato**;
- gli artt. 403, 404, 405, puniscono, rispettivamente, l'offesa **alla religione dello Stato** mediante vilipendio di persone, mediante vilipendio di cose, nonché il turbamento di funzioni religiose del **culto cattolico** (c.d. **turbatio sacrorum**): se, invece, tali delitti vengono compiuti in **danno dei culti acattolici**, la pena, ai sensi dell'art. 406, è diminuita (**differenza quantitativa**). Con sentenza 14-11-1997, n. 329 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** del 1° comma dell'art. 404 c.p. (**offesa alla religione di Stato mediante vilipendio di cose**), nella parte in cui si prevedeva una pena minore se l'offesa era perpetuata contro un culto acattolico.

## 5. BREVI CENNI SUI RAPPORTI TRA STATO E CHIESA DALL'UNITÀ D'ITALIA AL NUOVO CONCORDATO

La politica dello Stato italiano nei confronti del fenomeno religioso, e della Chiesa Cattolica in particolare, può essere suddivisa in tre periodi.

### A) La questione romana

La conquista, nel 1861, di gran parte del territorio dello Stato della Chiesa e la sua annessione al neocostituito Regno d'Italia diedero luogo ad un aspro contenzioso tra le autorità ecclesiastiche e lo Stato Italiano. Per affermare l'autorità dello Stato e incamerare l'enorme patrimonio accumulato dalla Chiesa, vennero allora emanate la L. 7-7-1866 n. 3036 e la L. 19-8-1867 n. 3848 (*le c.d. leggi eversive*), le quali disponevano la soppressione di tutti gli enti ecclesiastici che lo Stato giudicava non necessari per il soddisfacimento dei bisogni religiosi della popolazione e la devoluzione al demanio del loro patrimonio.

Quando, nel 1870, la conquista di Roma e la sua annessione all'Italia portarono alla scomparsa dello Stato della Chiesa ed alla fine del potere temporale del Papa, la questione si aggravò poiché il Pontefice riteneva che la sovranità territoriale fosse un'irrinunciabile garanzia di indipendenza per la Chiesa Cattolica e quindi rifiutò di partecipare a trattative col Regno d'Italia per definire il nuovo *status* giuridico della Chiesa. Nasceva così la c.d. «*questione romana*».

Lo Stato regolò allora unilateralmente i propri rapporti con la Chiesa tramite la L. 13-3-1871 n. 214, la c.d. *legge delle Guarentigie*, che riconobbe:

- l'*inviolabilità* dei palazzi del Vaticano e del Laterano;
- una *rendita* annua alla Chiesa;
- l'*indipendenza* delle gerarchie ecclesiastiche dallo Stato.

Questa legge non fu mai completamente accettata dalla Chiesa in quanto non offriva garanzie di stabilità. Il legislatore italiano, infatti, in qualunque momento, avrebbe potuto trasformare unilateralmente il contenuto della legge stessa.

### B) I Patti Lateranensi

Quando lo Stato unitario si consolidò e le pretese della Chiesa non vennero più considerate una minaccia all'Unità nazionale, si diffuse

nel Paese un clima sempre più favorevole al miglioramento dei rapporti tra Stato e Chiesa.

Sotto questa spinta, dopo laboriose trattative tra lo Stato e la Chiesa, vennero stipulati l'11 febbraio 1929 i *Patti Lateranensi* (sui quali v. *infra* cap. 2°, § 2) i quali risolvevano definitivamente la questione romana: essi, infatti, assicuravano alla Chiesa le garanzie d'indipendenza che questa chiedeva e, inoltre, presentavano sufficiente stabilità, avendo carattere bilaterale.

La regolamentazione del fenomeno religioso venne di lì a poco completata dalla *L. 24-6-1929 n. 1159 sui culti ammessi*, che regola i rapporti con le confessioni religiose acattoliche.

### C) Il nuovo concordato

I Patti Lateranensi vennero riconosciuti dal nuovo Stato repubblicano, ed anzi ebbero riconoscimento costituzionale nell'art. 7 Cost. (v. *infra* cap. 2°, § 2).

Essi, però, erano in grave contrasto con i principi costituzionali che sanciscono la libertà religiosa e la laicità dello Stato laddove il Concordato del 1929 poneva la Chiesa Cattolica in una posizione di privilegio tale da potersi quasi parlare di uno *Stato confessionale*.

Inoltre i Patti non erano più consoni allo spirito dei tempi, data la progressiva laicizzazione della società italiana.

Di questi mutamenti ha preso atto la stessa Chiesa Cattolica che, nel *Concilio Vaticano II*, ha riconosciuto l'opportunità di una *separazione* tra Chiesa e comunità politica e, al tempo stesso, di una sana collaborazione, purché siano comunque garantiti i diritti fondamentali dell'uomo sia come cittadino che come fedele.

Tutte queste istanze sono sfociate nella modifica dei Patti Lateranensi, stipulata tra lo Stato italiano e la Santa Sede il 18 febbraio 1984; con essa si è arrivati ad una regolamentazione dei rapporti con la Chiesa cattolica che, pur riconoscendo l'importanza del ruolo di quest'ultima, non si pone in contrasto con i principi costituzionali (v. *infra*, cap. 2°, § 3).

## CAPITOLO SECONDO

### LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

**Sommario:** 1. Classificazione delle fonti. - 2. L'art. 7 della Costituzione ed i Patti Lateranensi. - 3. Il nuovo Concordato. - 4. I principi del nuovo concordato.

#### 1. CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI

Si definiscono **fonti del diritto** gli atti o fatti abilitati dall'ordinamento a produrre norme giuridiche.

Le fonti del diritto si distinguono in:

- **fonti di produzione:** gli atti e i fatti che pongono in essere le norme giuridiche;
- **fonti di cognizione:** gli atti attraverso i quali si portano a conoscenza dei destinatari le norme prodotte.

Nell'ambito del diritto ecclesiastico il sistema delle fonti può essere così suddiviso:

##### a) **fonti di provenienza unilaterale statale:**

norme promananti esclusivamente dallo Stato, distinte in:

— *fonti costituzionali:*

- artt. 2, 3, 21 che sanciscono la libertà religiosa in generale;
- artt. 19, 20 che enunciano la libertà di professione e propaganda religiosa;
- artt. 17, 18 che riguardano la libertà di riunione ed associazione;
- art. 33 attinente alla libertà d'insegnamento;
- art. 8 che delinea i rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- art. 7 che traccia il regime dei rapporti con la Chiesa cattolica;

— fonti ordinarie generali:

- art. 629 c.c.: disposizioni a favore dell'anima;
- art. 831 c.c.: disposizioni circa i beni ecclesiastici ed edifici di culto;
- artt. 402-406, 664, 724 c.p.: delitti contro la religione;

— fonti ordinarie speciali:

- diverse norme emanate per disciplinare specificamente la materia ecclesiastica, tra cui particolarmente significativa è la L. 25-6-1929, n. 1159 che regola le confessioni acattoliche;

b) **fonti di provenienza unilaterale confessionale:**

norme promananti da ordinamenti giuridici religiosi, come quelle di diritto canonico, cui lo Stato riconosce efficacia giuridica poiché attengono a rapporti lasciati all'esclusiva regolamentazione dell'autorità religiosa.

c) **fonti di provenienza bilaterale:**

norme di fonte pattizia, che rivestono esteriormente il carattere di atti unilaterali, poiché sono recepite in leggi dello Stato, ma trovano la loro fonte in accordi bilaterali; tra le più importanti possiamo citare:

- L. 27-5-1929, n. 810, esecuzione dei Patti Lateranensi;
- L. 25-9-1985, n. 121, esecuzione del nuovo Concordato;
- trattato di pace del 10-2-1949, art. 15 sulla tutela delle minoranze religiose;
- L. 20-5-1985, n. 206, sulla disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici;
- varie leggi di attuazione delle intese stipulate con le confessioni acattoliche (v. *infra* cap. 10°).

**2. L'ART. 7 DELLA COSTITUZIONE ED I PATTI LATERANENSI**

I rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica sono regolati dall'art. 7 Cost. Questa disposizione consta di due commi:

- il *primo comma*, sancisce che **lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani;**
- il *secondo comma*, sancisce che **i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi la cui modifica, se non concordata dalle parti, richiede il procedimento di revisione costituzionale.**

Il primo comma dell'art. 7 enuncia il riconoscimento della Chiesa Cattolica come ordinamento *autonomo* ed *originario*: ciò significa che il *diritto canonico*, ossia le norme prodotte dall'ordinamento ecclesiastico, è frutto di un ordinamento sovrano e quindi ha valore in sé e non in virtù di un riconoscimento statale. Tale norma pone però anche una limitazione a questo riconoscimento, affermando che quest'autorità è riconosciuta alla Chiesa solo nel proprio ordine, e cioè nei limiti in cui non venga messa in discussione la sovranità dello Stato ed il rispetto delle sue leggi.

Il secondo comma dell'art. 7 ha la funzione di garantire la Chiesa Cattolica da un'eventuale arbitraria decisione dello Stato di regolare *unilateralmente* i propri rapporti con la Chiesa stessa, attribuendo valore di norma Costituzionale ai **Patti Lateranensi**, cioè agli accordi stipulati tra Stato e Chiesa l'11 febbraio 1929.

Storicamente i Patti Lateranensi rappresentarono la risoluzione di tutti i motivi di attrito tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica sorti in seguito alla presa di Roma nel 1870 e comunemente noti come *questione romana*. Infatti, dopo la presa di Roma da parte del Regno d'Italia, i rapporti con la Chiesa furono unilateralmente regolati con la legge 214 del 13 marzo 1871, la c.d. «*legge delle Guarentigie*», che formalmente si preoccupava di garantire rendite, immunità e privilegi al Sommo Pontefice ma che non fu mai accettata dalla Chiesa perché, essendo una legge interna dello Stato Italiano, non presentava garanzie di stabilità potendo essere, in qualsiasi momento, abrogata da un'altra legge ordinaria dello Stato (*Enciclica «Ubi nos» del 15-5-1871*); questa preoccupazione fu superata con la stipula dei Patti Lateranensi, che si qualificavano come un accordo bilaterale tra ordinamenti

*Le norme pattizie hanno un'efficacia per le parti concordanti.*

sovrani. Alle preoccupazioni della Chiesa venne incontro anche la Costituzione Repubblicana che, prevedendo per la modifica unilaterale dei Patti il procedimento di revisione costituzionale, diede loro la richiesta garanzia di stabilità.

I Patti Lateranensi constavano di tre distinti documenti:

- il **Trattato**, che risolveva la questione dello stato territoriale della Chiesa riconoscendo la sovranità del Pontefice sullo Stato della Città del Vaticano, esteso su un territorio di 0,44 kmq all'interno della città di Roma;
- il **Concordato**, che regolava i rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia;
- la **Convenzione finanziaria**, con la quale furono regolate le questioni sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici a seguito delle leggi eversive.

I punti qualificanti del Concordato del 1929 possono così sintetizzarsi:

- riconoscimento della religione cattolica quale *religione di Stato* (art. 1 del Trattato);
- una serie di *privilegi* per gli ecclesiastici (artt. 3, 4, 7);
- preventiva approvazione dello Stato per le *nomine* dei Vescovi e dei Parroci, e giuramento di fedeltà allo Stato italiano dei Vescovi (artt. 19-23);
- *riconoscimento*, da parte dello Stato, *dei provvedimenti emanati dall'autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare contro ecclesiastici* (art. 5 correlato con l'art. 23 del Trattato);
- particolare *regime di favore*, finanziario e fiscale, *per gli enti ecclesiastici* (art. 29, 3° comma);
- intervento finanziario a favore del clero, la c.d. *congrua* (art. 30);
- *riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso* e riserva ai tribunali ecclesiastici delle cause relative (art. 34);
- *insegnamento della dottrina cristiana* in tutte le scuole pubbliche, eccettuate le università, considerato «fondamento e coronamento» dell'istruzione pubblica (art. 36).

### 3. IL NUOVO CONCORDATO

Il Concordato del 1929 è però divenuto superato, sia perché la posizione di privilegio concessa alla Chiesa contrastava con i valori

di eguaglianza espressi dalla nuova Costituzione repubblicana, sia perché esso non era più consono alla nuova visione dei rapporti tra Chiesa e mondo contemporaneo emersa dopo il Concilio Vaticano II. Esso, pertanto, dopo laboriose trattative, è stato sostituito da un nuovo accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede **stipulato il 18 febbraio 1984** ed entrato in vigore il 4 giugno 1985 e comunemente **denominato nuovo Concordato**. Tale accordo, anche se formalmente definito «di modifica» del precedente Concordato, costituisce in realtà uno strumento radicalmente nuovo di regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa.

Rispetto al nuovo Concordato si è posto il problema se questo sia coperto dalla stessa garanzia prevista per il precedente accordo dall'art. 7, e cioè il procedimento aggravato per la modifica unilaterale; la dottrina prevalente ritiene di no, in quanto l'art. 7 fa espresso riferimento solo ai Patti Lateranensi e non, anche, alle loro successive modifiche. Si deve ritenere, pertanto, che il nuovo Concordato possa essere modificato con legge ordinaria dello Stato. Per quanto, poi, riguarda il problema del contrasto delle norme concordatarie con quelle costituzionali, l'orientamento della Corte Costituzionale è che le prime, pur non potendo ritenersi costituzionalizzate, non sono tenute al rispetto di ogni norma costituzionale, ma solo dei principi fondamentali della Costituzione. Il problema, comunque, si poneva in maniera spinosa solo nei confronti del vecchio Concordato perché in quello nuovo sono stati eliminati i principali motivi di attrito con la Costituzione.

Il nuovo Concordato consta di tre elementi:

- il **Preambolo**, in cui si fa riferimento alle trasformazioni della società italiana a partire dalla Costituzione repubblicana ed all'importanza del Concilio Vaticano II nella vita della Chiesa Cattolica per motivare la revisione dei Patti Lateranensi;
- il **testo vero e proprio in 14 articoli**;
- il **Protocollo addizionale**, in 7 punti, che assicura, con opportune chiarificazioni, la migliore applicazione dei Patti Lateranensi e delle modifiche convenute ed evita difficoltà interpretative.

Per l'attuazione del suo contenuto sono stati già emanati alcuni provvedimenti legislativi e amministrativi quali:

- la L. 20-5-1985, n. 222 recante «**Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi**» (che

- ha sostituito, abrogandola, la cit. L. 848/1929 sugli enti ecclesiastici), nonché il **regolamento di esecuzione** approvato con D.P.R. 13-2-1987, n. 33;
- il D.P.R. 16-12-1985, n. 751 concernente la «**Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche**» cui hanno fatto seguito provvedimenti specifici di attuazione relativamente alla **scuola materna** (D.P.R. 24-6-1986, n. 539), alla **scuola elementare** (D.P.R. 8-5-1987, n. 204 e D.P.R. 26-2-1988, n. 161) alla **scuola media** (D.P.R. 21-7-1987, n. 350) e alle **scuole secondarie superiori** (D.P.R. 21-7-1987, n. 339);
  - il D.P.R. 22-2-1994, n. 175 concernente l'**Approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici**;
  - il D.P.R. 26-9-1996, n. 571 che ratifica l'intesa tra il Ministero per i beni culturali e la C.E.I. per la **tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche**;
  - il D.P.R. 27-10-1999, n. 421 recante la «**Esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica**».

#### 4. I PRINCIPI DEL NUOVO CONCORDATO

La struttura del nuovo Concordato è radicalmente diversa da quella precedente. In luogo, infatti, di un ponderoso testo formulato in maniera minuziosa e casistica, esso si presenta in un'agile struttura di appena **14 articoli volti, più che a regolamentare specificamente i rapporti tra Stato e Chiesa, ad enunciare i principi ai quali tale regolamentazione dovrà ispirarsi.** Ciò consente al Concordato di adattarsi con maggior elasticità al mutare dello spirito dei tempi, garantendogli una maggior durata. Sono poi previsti numerosi stralci su materie specifiche, la cui regolamentazione è rinviata ad accordi successivi con l'autorità ecclesiastica.

Gli stralci in questione possono così riassumersi:

- decisioni sulle *festività religiose* con valore civile (art. 6);
- determinazione dei *titoli accademici* ecclesiastici riconoscibili dallo Stato;
- organizzazione dell'*insegnamento religioso* nelle scuole pubbliche (art. 9);
- organizzazione dell'*assistenza spirituale* nelle forze armate, nelle carceri e negli ospedali (art. 11);
- conservazione ed uso dei *beni culturali* di proprietà ecclesiastica (art. 12);

- determinazione dei principi per la definizione degli *enti ecclesiastici* e per la revisione della disciplina degli impegni finanziari e degli interventi dello Stato nella gestione patrimoniale dei benefici ecclesiastici (art. 7).

I principi fissati dal nuovo Concordato possono essere così riassunti:

##### a) **Neutralità dello Stato in materia religiosa (art. 1)**

Viene abrogato il principio della religione di Stato, e viene affermata la **laicità dello Stato**. Neutralità dello Stato non significa, però, **indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso**: lo Stato, **consapevole dell'importanza che la religione riveste per la maggioranza dei suoi cittadini**, s'impegna a garantire la piena realizzazione dell'individuo anche in questo campo, disinteressandosi solo di quegli aspetti del fenomeno religioso che si collocano nella sfera dell'irrilevante giuridico. In quest'ottica si situa l'impegno dello Stato, previsto dall'art. 11, volto a garantire l'assistenza spirituale ai cittadini in determinate strutture pubbliche: forze armate, polizia, ospedali, istituti di assistenza e di cura, istituti di pena e di prevenzione, secondo modalità da stabilire con successive intese tra lo Stato e l'autorità ecclesiastica.

##### b) **Completa autonomia dell'organizzazione ecclesiastica (art. 4)**

La neutralità dello Stato in materia religiosa si traduce anche in una **maggior libertà per la Chiesa**: viene infatti abrogata la norma che prevedeva il **gradimento dello Stato per la nomina degli ecclesiastici con cura d'anime**, **permanendo soltanto l'obbligo dell'autorità ecclesiastica di comunicare a quella civile le nomine effettuate.**

##### c) **Abrogazione dei privilegi per gli enti ecclesiastici (art. 7)**

Viene a cadere tutta la serie di privilegi ed esenzioni accumulate dagli enti ecclesiastici. Viene riconosciuta **personalità giuridica agli enti ecclesiastici** con fine di religione e di culto esistenti in Italia; agli effetti delle leggi tributarie tale fine viene equiparato a quelli di beneficenza ed istruzione. Le attività diverse da quelle di culto sono invece soggette alle leggi dello Stato ed al regime

tributario ordinario. La regolamentazione della materia viene comunque demandata ad una commissione paritetica le cui conclusioni hanno formato oggetto della L. 20-5-1985 n. 222.

d) **Disciplina del matrimonio cattolico** (art. 8)

Il Concordato del 1929 riconosceva il matrimonio canonico quale *sacramento* e quindi ne sanciva il carattere *indissolubile*. Il nuovo accordo, intervenuto dopo l'emanazione, nel 1970, della legge sul divorzio, si limita a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo il diritto canonico. Viene inoltre abbandonato il regime di esclusività della giurisdizione ecclesiastica in ordine alle cause relative ai matrimoni religiosi: le sentenze di nullità del matrimonio religioso pronunciate dai tribunali ecclesiastici non sono più indispensabili ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico trascritto; esse possono essere dichiarate efficaci per lo Stato con lo stesso procedimento e con gli stessi presupposti previsti per ogni altra sentenza straniera.

e) **Istruzione religiosa** (art. 9)

L'insegnamento della dottrina cattolica continua ad essere assicurato in tutte le scuole tranne le università, salvo il diritto di non avvalersene, e ciò non in considerazione del fatto che questa sembra essere un'esigenza sentita dalla maggior parte della popolazione; l'insegnamento religioso non viene più considerato, perciò, «fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica» (art. 36 vecchio Concordato).

## CAPITOLO TERZO

### L'ORDINAMENTO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

**Sommario:** 1. Natura dello Stato della Città del Vaticano. - 2. L'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano. - 3. Posizione dello Stato della Città del Vaticano nell'ordinamento internazionale.

#### 1. NATURA DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Sembra opportuno specificare preliminarmente l'esatto significato di alcuni termini che vengono spesso usati impropriamente:

- **Chiesa:** nel suo aspetto visibile è l'istituzione fondata da Gesù Cristo; possiamo definirla come «la società dei battezzati che professano la stessa fede, partecipano agli stessi sacramenti e tendono alla realizzazione degli stessi fini spirituali, sotto la potestà del Romano Pontefice e dei vescovi con lui collegati» (DEL GIUDICE). Trattasi di una società giuridicamente perfetta, e cioè autosufficiente che assume la figura di corporazione istituzionale, non territoriale, provvista di sovranità originaria e di capacità subiettiva, pubblica e privata (SPINELLI).
- **Santa Sede:** con tale denominazione si intende, secondo il can. 361 del nuovo codice di diritto canonico, il Pontefice nonché, a seconda dei casi, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri organismi della Curia Romana.
- **Curia:** secondo il can. 360 Cod. dir. can. è «il complesso dei dicasteri mediante i quali il Pontefice esercita il suo alto ufficio nel governo della Chiesa universale».
- lo **Stato della Città del Vaticano:** il territorio sul quale, in base al Trattato del Laterano, la Santa Sede esercita un potere sovrano.

Lo Stato della Città del Vaticano è stato creato dall'art. 3 del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929.

Nonostante qualche Autore abbia messo in dubbio il carattere statale dello Stato della Città del Vaticano, la dottrina prevalente è

a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale. In conseguenza di ciò, la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile.

## CAPITOLO QUARTO

### L'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA CHIESA IN ITALIA

**Sommario:** 1. L'organizzazione territoriale della Chiesa. - 2. La Conferenza Episcopale Italiana. - 3. La provvista degli uffici ecclesiastici. - 4. Sanzioni contro gli ufficiali ecclesiastici.

#### I. L'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA CHIESA

La Chiesa Cattolica dal punto di vista territoriale è organizzata in diocesi, a loro volta ripartite in parrocchie; le diocesi sono riunite in province e regioni ecclesiastiche ed in ogni nazione esiste poi una Conferenza episcopale (vedi *infra* par. 3).

La **diocesi** è quella parte del territorio che viene affidata ad un Vescovo. Suoi organi sono:

- a) il Vescovo, che ne è a capo; è nominato dal Sommo Pontefice e gode di una serie di garanzie, prerogative e poteri che gli sono riconosciuti dal nostro ordinamento, tra cui quello di corrispondere liberamente con i fedeli, di rilasciare certificazioni in materie ecclesiastiche, di essere consultato dalle autorità statali in determinate circostanze (artt. 2 e 5 nuovo Concordato);
- b) la Curia diocesana, formata dai soggetti che coadiuvano il Vescovo nella sua opera;
- c) il capitolo dei canonici, con funzioni ausiliarie.

L'art. 29 L. 222/1985 ha riconosciuto alle diocesi la personalità giuridica.

La parrocchia è la cellula base dell'organizzazione della Chiesa, con la funzione di provvedere direttamente alla cura pastorale dei

fedeli. A capo della parrocchia è il *parroco*. Il parroco è nominato dal Vescovo competente per territorio e gode di una serie di prerogative quali quelle di corrispondere liberamente con i fedeli (art. 7, n. 4, nuovo Concordato) e di certificare l'avvenuta celebrazione del matrimonio canonico (art. 8 nuovo Concordato).

L'**assistenza spirituale alle forze armate**, infine, è garantita dai **cappellani militari** che dipendono dall'*ordinario militare* per l'Italia, che ha dignità di Vescovo; i cappellani militari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della Difesa, *previa designazione dell'ordinario militare*. L'ufficio di cappellano è un ufficio statale cui la Chiesa concede dignità ecclesiastica.

## 2. LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

La **Conferenza Episcopale Italiana**, il cui statuto è stato approvato nel 1971 col decreto *Christus Dominus* ed emendato nel 1977, è un organo che riunisce tutti i Vescovi italiani (esistono istituzioni analoghe negli altri paesi), e svolge un importantissimo ruolo nell'attuazione del Concordato.

La C.E.I. è una persona giuridica di diritto pubblico con sede in Roma; ne sono membri di diritto tutti i Vescovi e gli Arcivescovi, di qualsiasi rito, delle diocesi e delle altre Chiese particolari italiane, i Vescovi coadiutori ed ausiliari nonché i Vescovi titolari che dalla Santa Sede o dalla stessa C.E.I. abbiano ricevuto uno speciale ufficio stabile a livello nazionale (es. l'*ordinario militare*, il c.d. Arcivescovo castrense).

La C.E.I. è articolata in Conferenze episcopali regionali che dipendono da quella nazionale, e fa parte del Consiglio europeo delle Conferenze episcopali. Pur non essendo le conferenze episcopali subordinate alla Santa Sede il presidente della C.E.I., in considerazione dei particolari vincoli dell'episcopato d'Italia con il Papa (art. 25 dello statuto), viene nominato dal Pontefice mentre negli altri paesi viene eletto.

Compiti della C.E.I. sono:

- studiare i problemi che interessano la vita della Chiesa in Italia;
- fornire orientamenti in campo dottrinale e pastorale;
- mantenere i rapporti con le autorità dello Stato italiano.

Inoltre, per quanto riguarda l'attuazione del Concordato, la C.E.I. ha il compito di gestire i termini dell'accordo per tutte quelle materie la cui regolamentazione venga da quest'ultimo demandata a successive intese tra le parti, intese nelle quali controparte dello Stato italiano non sarà direttamente la Santa Sede ma, appunto, la C.E.I.



## 3. LA PROVVISITA DEGLI UFFICI ECCLESIASTICI

Il previgente Concordato prevedeva un residuale potere di ingerenza da parte dello Stato italiano nella nomina (c.d. provvista) dei titolari di uffici ecclesiastici, ma in seguito all'Accordo del 18 febbraio 1984, che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense, l'ingerenza dello Stato italiano nella provvista degli uffici ecclesiastici è venuta completamente a cadere.

L'art. 3, n. 2, infatti, sancisce che *«la nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica»*.

Permane solo l'obbligo, per la competente autorità ecclesiastica, di *«dare comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato»* (art. 3, n. 2).

Unica limitazione alla piena libertà della Chiesa, in questo campo, è che i titolari degli uffici di cui sopra (escluse però la diocesi di Roma e quelle suburbicarie) debbono essere cittadini italiani.

È stata quindi abrogata tutta la normativa (artt. 19, 20 e 21 Conc. 1929; artt. 1 e 2, L. 27-5-1929, n. 848; artt. 1, 2 e 3, Reg. 2-12-1929, n. 2262) concernente la nomina dei Vescovi e dei parroci, che prevedeva un preventivo **gradimento** da parte dello Stato italiano e comportava inoltre, per i Vescovi, uno speciale giuramento di fedeltà allo Stato con una formula, stabilita dall'art. 20 Conc., che una parte della dottrina (JEMOLO, OLIVERO) già riteneva troppo impegnativa e pesante se non addirittura in contrasto con l'art. 54 Cost.

Con la nuova normativa concordataria del 1984, sono venuti anche a cadere i due unici casi in cui il conferimento di benefici ecclesiastici,

anche dopo il Concordato del 1929, era rimasto, per tradizione, di competenza dello Stato italiano:

- a) **chiese palatine**: cioè le cappelle annesse ai palazzi ex reali previste dalla lett. g) dell'art. 29 Conc. e la cui provvista era regolata dalla Convenzione applicativa del 16-6-1939 tra Santa Sede e Italia, approvata con L. 30-11-1939, n. 1887;
- b) **capitolo del Pantheon** istituito dall'art. 15 Conc. che ne regolava anche le modalità di nomina.

#### 4. SANZIONI CONTRO GLI UFFICIALI ECCLESIASTICI

L'ecclesiastico investito di un ufficio ecclesiastico nell'esercizio delle sue specifiche funzioni incorre in responsabilità per inosservanza delle norme dell'ordinamento statale.

Tale **responsabilità** può essere:

- a) **penale**: per inosservanza alle disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. circa le pubbliche riunioni (art. 18), le cerimonie religiose fuori dei templi e le processioni (artt. 25-27), la distribuzione di stampati (art. 113), le questue (art. 156), l'omessa comunicazione alle autorità della costituzione di enti, istituti o associazioni (art. 209);
- b) **civile**: ex art. 2043 cod. civ., per danni ingiusti derivati a terzi dal comportamento doloso o colposo dell'ecclesiastico nell'esercizio delle sue funzioni.

Anteriormente al nuovo Concordato si configurava anche una **responsabilità disciplinare**, sia pure *sui generis*, mancando un rapporto di dipendenza fra Stato e ufficiali ecclesiastici; nei confronti di questi ultimi, infatti, potevano applicarsi **sanzioni amministrative** per violazione dei loro doveri d'ufficio.

Tra queste possono annoverarsi:

- l'**allontanamento dal beneficio parrocchiale** (art. 21, ult. comma, Conc.);
- la **sostituzione nella rappresentanza dell'ente** dell'ecclesiastico, investito di un beneficio, il quale si fosse rifiutato di compiere atti che si ritenevano vantaggiosi per l'ente stesso (art. 14, L. 27-5-1929, n. 848);

- il **sequestro conservativo** delle temporalità del beneficio in caso di cattiva gestione da parte dell'investito (art. 30 cpv. Conc. e art. 66 R.D. 2-12-1929).

Tale sistema sanzionatorio è scomparso a seguito dell'intervenuta abolizione del regime beneficiale e dei conseguenti interventi (finanziari e di controllo) dello Stato.

abrogata da una legge nella quale si prevedono «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e di procedimento di decisione e di controllo», non sembra siano venuti meno le motivazioni che avevano dato luogo alle disposizioni relative all'autorizzazione governativa, dal momento che una nuova *manomorta* è ancora oggi configurabile e vi è la necessità di controllare gli acquisti degli enti ecclesiastici.

### 3. IL REGIME TRIBUTARIO

Con l'art. 7, n. 3 dell'Accordo del 18-2-1984 il regime tributario relativo agli enti ecclesiastici è stato innovato radicalmente anche allo scopo di eliminare ingiustificate situazioni di privilegio.

Il nuovo sistema si incentra su due punti base:

- 1) agli effetti tributari gli enti ecclesiastici *aventi fine di religione o di culto*, come pure le *attività dirette a tali scopi*, sono equiparati a quelli *aventi fine di beneficenza e di istruzione*.

Per qualche Autore (VEGAS) la norma concordataria facendo riferimento non solo agli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, ma anche ad «*attività dirette a tali scopi*», avrebbe *innovato* sostanzialmente rispetto alla disciplina preesistente; il regime agevolato verrebbe, infatti, ad *estendersi*, oltre che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, anche a tutti i soggetti — pubblici, privati, persone giuridiche o persone fisiche — che svolgono le dette attività;

- 2) *le attività diverse da quelle di religione e di culto svolte dagli enti ecclesiastici*, sono *soggette*, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, *alle leggi dello Stato* concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

## CAPITOLO NONO

### IL MATRIMONIO CON EFFETTI CIVILI

**Sommario:** 1. Matrimonio civile e matrimonio canonico sino al Concordato. - 2. Il matrimonio concordatario (art. 34 Conc. del 1929). - 3. Il matrimonio in seguito alla revisione del Concordato. - 4. Procedura per il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio. - 5. Il matrimonio davanti ai ministri delle confessioni religiose acattoliche. - 6. Efficacia civile delle decisioni ecclesiastiche sui matrimoni canonici: l'esclusività della giurisdizione ecclesiastica. - 7. Il venir meno dell'esclusività della giurisdizione ecclesiastica. - 8. Il processo matrimoniale canonico e il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. - 9. Riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità - 10. La dispensa ecclesiastica circa il matrimonio rato e non consumato. - 11. La separazione personale dei coniugi.

#### 1. MATRIMONIO CIVILE E MATRIMONIO CANONICO SINO AL CONCORDATO

Sino al Concordato del 1929, il *matrimonio civile* e il *matrimonio canonico* erano, ciascuno nel proprio ambito, *contrapposti e per così dire, inconciliabili*.

E infatti, fino al Concordato, l'unica forma di matrimonio valida, per l'ordinamento giuridico statale, era quella del «matrimonio civile» (regime del matrimonio civile obbligatorio) previsto e regolato nel suo sorgere e nel suo sviluppo dalle leggi dello Stato e celebrato unicamente alla presenza di un organo di esso. Di talché, *i cittadini italiani, professanti la fede cattolica* (che erano poi la stragrande maggioranza degli italiani) *erano obbligati, perché il loro matrimonio fosse valido sia per lo Stato che per la Chiesa, ad effettuare una doppia celebrazione: davanti all'ufficiale dello Stato civile e innanzi al Ministro del culto cattolico*.

Pertanto i principi fondamentali su cui riposava il diritto matrimoniale italiano fino all'emanazione della disciplina concordataria erano i seguenti:

- *esclusività* (e quindi *obbligatorietà*) del *matrimonio civile* disciplinato dagli artt. 55-129 c.c. del 1865;
- *irrelevanza del matrimonio canonico* per l'ordinamento giuridico italiano.

## 2. IL MATRIMONIO CONCORDATARIO (ART. 34 CONC. DEL 1929)

Con la stipulazione dei **Patti Lateranensi** questo sistema subisce una radicale trasformazione. Il matrimonio canonico diventa rilevante anche agli effetti civili, purché trascritto nei registri dello stato civile. Le cause di nullità del vincolo e le dispense dai matrimoni rati e non consumati vengono riservate alla giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici, le cui sentenze, come di seguito vedremo, assumono rilievo per lo Stato italiano. La nuova regolamentazione giuridica del matrimonio, nelle sue linee fondamentali, viene incontro ad una esigenza fortemente sentita da parte della popolazione di fede cattolica, vale a dire l'unificazione dei due riti, civile e religioso, al fine di evitare una doppia celebrazione.

Nell'art. 34 del testo del vecchio Concordato così si leggeva:

«Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.»

Al fine di consentire l'unificazione dei due riti, le pubblicazioni del matrimonio devono essere effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale.

Subito dopo la celebrazione, il parroco è tenuto a spiegare ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi ed a redigere

l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni è tenuto a trasmettere copia integrale al Comune affinché venga trascritto nei registri dello stato civile.

Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa del matrimonio rato e non consumato vengono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

I provvedimenti e le relative sentenze, una volta divenute definitive, sono inviate al **Supremo Tribunale della Segnatura**, il quale controlla se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. *Controllo di legittimità*

I provvedimenti e le sentenze definitive, coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura, sono trasmessi alla Corte di Appello, competente per territorio, la quale, con ordinanza emessa in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile.

Con l'introduzione dell'art. 34 del Conc. del 1929, e della successiva L. n. 847 del 27-5-1929, (comunemente detta legge matrimoniale) che ne dava attuazione, il matrimonio civile da obbligatorio diventa facoltativo.

I cittadini italiani di fede cattolica sono infatti liberi di scegliere tra matrimonio civile e matrimonio religioso produttivo di effetti civili, senza dovere ricorrere ad una duplice celebrazione. Residuava però una certa «diarchia» della Chiesa e dello Stato in ordine al *matrimonio concordatario*: alla prima spettava il compito di disciplinare la validità del negozio matrimoniale e di dichiararne l'eventuale nullità, allo Stato spettava il compito di attribuire effetti civili al negozio canonico.

In particolare:

- resta di competenza dello Stato la determinazione degli effetti civili del matrimonio;

- lo Stato non lascia interamente alla Chiesa la *disciplina della formazione del vincolo coniugale*, ma conserva un proprio ruolo sia pure simbolico, rappresentato dalle *pubblicazioni* all'ufficio di stato civile e dalla *lettura* degli articoli del codice civile relativi ai diritti e ai doveri dei coniugi;
- resta di competenza dello Stato la tenuta dei *registri dello stato civile* al fine di determinare lo *status* (di libero o di coniugato) delle persone.

### 3. IL MATRIMONIO IN SEGUITO ALLA REVISIONE DEL CONCORDATO

L'art. 34 del Conc. del 1929 e la citata L. 27-5-29 n. 847 (L.m.) sono stati sostituiti dall'art. 8 e relative precisazioni interpretative di cui al punto 4 del Protocollo addizionale, dell'Accordo di Villa Madama (18-2-1984) [vedi testo in appendice].

L'art. 8.1, 1° comma, dell'Accordo sancisce il *riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico purché il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile*. Senza la trascrizione, pertanto, il vincolo rimane del tutto irrilevante sul piano giuridico.

La nuova disposizione prevede *due tipi di trascrizione*, quella *tempestiva* delineata nell'art. 8.1, 1° comma; e quella *tardiva* di cui al 6° comma. Da segnalare è la novità costituita dalla possibilità di richiedere la c.d. trascrizione tardiva ai soli coniugi e non più a «chiunque vi abbia interesse». Risultano altresì aumentati, rispetto alla legislazione vigente, gli impedimenti alla trascrizione del matrimonio da parte dell'ufficiale di stato civile.

La seconda parte dell'art. 8 conterrebbe, secondo parte autorevole della dottrina, *la fine della riserva di giurisdizione, esistente a favore dei tribunali ecclesiastici*, nelle cause di nullità del matrimonio canonico con effetti civili. L'abbandono del *principio della riserva di giurisdizione* comporta, sul piano giuridico, che le parti sono libere, allo scopo di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,

di avvalersi della *procedura concordataria* o della *procedura prevista nella legge sul divorzio* (L. 1-12-1970 n. 989).

Ulteriore riprova di ciò si riscontra nel fatto che *le sentenze di nullità del matrimonio, promananti dai tribunali ecclesiastici, per produrre effetti nell'ordinamento giuridico italiano devono essere sottoposte ad un giudizio di delibazione, analogamente a quanto previsto per tutte le altre sentenze straniere* (v. Sent. C.C. n. 18 del 22-1-1982).

### 4. PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO

Perché il matrimonio concordatario produca i suoi effetti civili, l'ordinamento statale ha previsto il compimento di una serie di adempimenti, precedenti e successivi alla celebrazione del matrimonio, le cui fasi salienti possono così sintetizzarsi:

- *pubblicazioni civili*;
- *eventuali opposizioni*;
- *celebrazione del matrimonio*;
- *trascrizione*.

#### A) Le pubblicazioni

La *celebrazione del matrimonio canonico* (con effetti civili) *deve essere preceduta dalle pubblicazioni* (l'art. 8 nuovo Conc. con espressione non proprio felice parla di «**previe pubblicazioni** nella casa comunale»); a tal riguardo l'art. 6, 2° comma, L.m. *prescrive che la richiesta delle pubblicazioni all'ufficiale di stato civile, deve essere effettuata, oltre che dalle persone indicate nell'art. 96 c.c. (entrambi gli sposi o la persona che ne ha ricevuto da essi speciale incarico), anche dal parroco dinanzi al quale sarà celebrato il matrimonio*.

Secondo quanto stabilito dal codice civile, *l'atto di pubblicazione* (redatto in conformità dell'art. 93 c.c.) *deve restare affisso alla porta della casa comunale per almeno 8 gg.*, comprendenti due domeniche

successive (art. 95 c.c.): il tribunale, tuttavia, può ridurre detto termine «per gravi motivi» e, qualora ricorrano «cause gravissime» può addirittura dispensare gli sposi dalle pubblicazioni (art. 100 c.c.).

L'ufficiale di stato civile ha l'obbligo di effettuare in ogni caso la pubblicazione ove questa sia regolarmente richiesta salvo che gli consti:

- dell'esistenza di un impedimento comune al diritto matrimoniale civile e a quello canonico, non dispensato dall'autorità ecclesiastica;
- dell'esistenza di uno degli impedimenti alla trascrivibilità del matrimonio canonico, previsti dall'art. 8 nuovo Conc.

### **B) Opposizioni al matrimonio. Certificato di nulla osta**

La pubblicazione richiesta per la trascrizione deve essere eseguita con le stesse modalità previste dalla legge per la pubblicazione che precede il matrimonio civile (artt. 93-100 c.c.).

Scopo della pubblicazione è quello di rendere manifesto che sta per celebrarsi un matrimonio, affinché chi è a conoscenza di un qualunque impedimento possa renderlo noto. L'art. 102 c.c. prevede che «possono fare opposizione» al matrimonio:

- i genitori o (in loro mancanza) gli altri ascendenti o collaterali entro il terzo grado;
- il tutore o il curatore se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura;
- il coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio;
- i parenti del precedente marito, quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 89 c.c., se il precedente matrimonio fu sciolto;
- colui col quale il matrimonio era stato contratto e i parenti di lui, se il matrimonio fu dichiarato nullo;
- il Pubblico Ministero (quando sia a conoscenza dell'esistenza di qualche impedimento).

Durante il termine di otto giorni, stabilito per la pubblicazione, può, quindi, accadere:

1) che all'ufficiale di stato civile non sia stata notificata alcuna opposizione e che non sussista alcun impedimento alla trascrizione.

In tale ipotesi, l'ufficiale, trascorsi tre giorni dalla pubblicazione, deve rilasciare un «certificato» in cui dichiara che «non risulta l'esistenza di cause che si oppongano alla celebrazione di un matrimonio, valido agli effetti civili» (art. 7, 1° comma, L.m.). Del rilascio del certificato dovrà farsi annotazione in margine all'atto di richiesta delle pubblicazioni (art. 117 R.D. 1238/1939);

2) che all'ufficiale di stato civile e agli sposi ed, eventualmente anche al parroco, sia stata notificata opposizione a norma dell'art. 103 c.c.

In questo caso l'ufficiale di stato civile (non potendo giudicare sull'opposizione) deve, ai sensi dell'art. 7, 2° comma, L.m., astenersi dal rilasciare il certificato e dare comunicazione al parroco della opposizione notificatagli.

### **C) Celebrazione del matrimonio**

Le formalità che precedono il matrimonio e che sopra abbiamo riportato, non possono considerarsi parte integrante della celebrazione del matrimonio. L'adempimento di tale formalità è tuttavia necessario perché le parti siano sicure di ottenere la futura trascrizione del matrimonio, cui è legata la produzione degli effetti civili nell'ordinamento giuridico statale.

La celebrazione del matrimonio avviene secondo quanto previsto dal diritto canonico (v. canoni 1108 e ss.).

È stabilito, in primo luogo, che il ministro di culto (di regola il parroco o un suo delegato) davanti al quale è celebrato il matrimonio, debba spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile (attualmente nn. 143, 144 e 147) riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi.

La *celebrazione*, secondo TEDESCHI, è un atto complesso, da un lato esclusivamente religioso, dal momento che si sostanzia in un atto sacramentale e dall'altro amministrativo, visto che il parroco funge da pubblico ufficiale.

Immediatamente dopo la celebrazione, lo stesso Ministro di culto, deve provvedere alla *compilazione dell'atto di matrimonio in doppio originale* (uno, di norma, direttamente sul libro parrocchiale, l'altro su foglio volante per lo stato civile). Tale *atto di matrimonio dovrà essere redatto in lingua italiana e contenere tutte le indicazioni previste dall'art. 9 L.m. nonché la menzione dell'eseguita lettura, agli sposi, dei prescritti articoli del codice civile.*

*Non oltre cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio uno dei detti originali deve essere trasmesso dal parroco all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato, affinché si possa far luogo alla trascrizione dell'atto di matrimonio, nei registri dello stato civile.*

#### D) Trascrizione

È l'atto giuridico per mezzo del quale il matrimonio canonico produce effetti civili nel nostro ordinamento. È un atto di accertamento costitutivo.

Il parroco del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato, entro 5 gg. dalla celebrazione, deve chiederne la trascrizione *trasmettendo l'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile* che ne cura la trascrizione, una volta accertata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la trascrizione. In particolare, in base al combinato disposto degli artt. 9 e 10 L.m. e dell'art. 8, n. 1, nuovo Conc., l'ufficiale di stato civile dovrà verificare che l'originale dell'atto di matrimonio trasmesso dal parroco sia «regolare» (contenga cioè tutte le indicazioni prescritte dagli artt. 9 e 10 L.m.), che la celebrazione sia stata preceduta dalla pubblicazione civile, e che sia stato rilasciato il certificato che nulla ostava agli effetti civili del matrimonio canonico, di cui all'art. 7 L.m. Sussistendo tali requisiti, l'ufficiale di stato civile, *deve compiere la trascrizione entro 24 ore dalla ricezione dell'atto.*

Ancora nelle successive 24 ore, l'ufficiale di stato civile deve dare notizia al parroco dell'avvenuta trascrizione. Accanto alla «*trascrizione tempestiva*», che è quella di cui abbiamo appena detto, l'art. 8 del nuovo Conc. prende in considerazione un'altra ipotesi di trascrizione, indicata comunemente dalla dottrina come «*trascrizione tardiva*», in virtù della quale è consentito effettuare, a determinate condizioni, la trascrizione del matrimonio anche dopo che sono scaduti i 5 gg. previsti dalla legge per la richiesta del parroco di trascrizione.

La *trascrizione tardiva* presenta talune particolarità che qui di seguito evidenziamo:

- *può essere richiesta in ogni tempo e quindi il diritto di richiederla deve considerarsi imprescrittibile;*
- *può essere richiesta soltanto dai due contraenti o anche da uno solo di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, per cui resta esclusa, ovviamente, la possibilità della trascrizione tardiva in caso di morte di uno dei contraenti;*
- *i contraenti debbono aver conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione del matrimonio (canonico) a quello della richiesta di trascrizione;*
- *la trascrizione tardiva non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.*

Con riguardo alla trascrizione tempestiva è opportuno sottolineare che, *quando sia stato rilasciato il certificato di cui all'art. 7 L.m., la trascrizione dell'atto riconosciuto regolare, deve essere sempre eseguita, anche se l'ufficiale di stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze che, a norma dell'art. 12 L.m., impediscano la trascrizione (art. 11 L.m.); è previsto però che, in tal caso, egli debba prontamente informarne il Procuratore della Repubblica il quale, ove occorra, può impugnare la trascrizione ai sensi dell'art. 16 L.m.*

In alcuni casi, però, la «trascrizione» del matrimonio canonico, non può effettuarsi; ed infatti l'art. 8, n. 1 del nuovo Concordato, innovando la precedente normativa e recependo le indicazioni della

debba individuarsi nell'**ordine pubblico** e nel **buon costume**, restando affidato al **potere esecutivo** il compito di accertare che gli statuti siano conformi all'ordinamento giuridico italiano.

## 2. RAPPORTI TRA LO STATO E LE RAPPRESENTANZE DELLE CONFESIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA: LE INTESA (EX ART. 8, 3° COMMA, COST.)

Nell'art. 8, 3° comma, Cost. si stabilisce che **i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati «per legge» dello Stato e che tale legge sia emanata «sulla base di intese» con le rappresentanze delle confessioni**. Prima del 1984, ossia prima che lo Stato italiano provvedesse a stipulare la prima intesa, quella per la disciplina dei rapporti con le chiese appartenenti alla Tavola Valdese, il terzo comma dell'art. 8 era rimasto totalmente inoperante. Circa il significato giuridico delle intese, parte della dottrina ha ravvisato in esse dei Concordati, alla stregua di quanto previsto dall'art. 7, 2° comma, Cost. Prevale, però, la tesi negativa, in base alla quale le intese ex art. 8, 3° comma, Cost. sono considerate *convenzioni di diritto pubblico interno*. Tuttavia TEDESCHI sottolinea come, pur essendo atti di diritto interno, le intese vertono sugli stessi aspetti presi in considerazione dai concordati (ministri di culto, l'assistenza spirituale, il matrimonio, il regime giuridico degli enti, gli aspetti tributari e finanziari etc.). Resta ad ogni modo confermato che, tanto le intese quanto il Concordato, «rispondono al più generale principio per cui **la legislazione statale in materia ecclesiastica deve essere preventivamente concordata e non unilaterale»** (CRISAFULLI: c.d. **principio pattizio**). Lo Stato, peraltro, avrebbe soltanto una **facoltà e non un obbligo** di stipulare intese con i culti acattolici (sent. C.C. 59/1958), ma, una volta raggiunta l'intesa, ne conseguirebbe per lo Stato l'obbligo di emanare una legge conforme all'intesa raggiunta.

Fino ad oggi lo Stato italiano ha provveduto a firmare intese con otto confessioni religiose.

- Chiese Valdesi e Metodiste (tra loro collegate con Patto di integrazione dell'ag. 1975): 21-2-1984.
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno: 29-12-1986.
- Assemblea di Dio in Italia (c.d. «Pentecostali»): 29-12-1986.
- Unione delle Comunità Ebraiche Italiane: 27-2-1987.
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI): 29-3-1993.
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI): 24-4-1993.
- Unione Buddhista italiana: 20-3-2000.
- Congregazione dei Testimoni di Geova: 20-3-2000.

A tali intese hanno fatto seguito **sei leggi di attuazione:**

- **L. 11-8-1984, n. 449: norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese;**
- **L. 22-11-1988, n. 516: norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;**
- **L. 22-11-1988, n. 517: norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia;**
- **L. 8-3-1989, n. 101: norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane;**
- **L. 12-4-1995, n. 116: norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI);**
- **L. 29-11-1995, n. 520: norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).**

Attraverso tali intese si riconosce, alle confessioni religiose interessate, un ampio regime di libertà, tale da garantire a queste ultime un trattamento non dissimile da quello riservato alla Chiesa Cattolica.

Bisogna, peraltro, rilevare che, pur essendo venuta meno, per effetto delle mutate condizioni di costume della società, la *situazione di illibertà* che caratterizzava la vita delle minoranze religiose, manca

tuttavia ancora oggi un intervento legislativo volto ad abrogare le disposizioni contenute nelle leggi sui culti ammessi (L. 24-6-1929 n. 1159 su cui v. *infra* § 4), che limitando la libertà delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e non stipularie di intese, creano nei loro confronti, delle discriminazioni contrarie ai principi contenuti nella Costituzione.

I fondamentali principi cui si ispirano le intese, caratterizzanti il regime giuridico delle confessioni religiose stipularie, possono essere così riassunti:

- non applicabilità della legge sui culti ammessi (L. 1159/1929) che prevede un controllo penetrante sulla vita e sull'attività delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- rinuncia da parte delle confessioni acattoliche a qualunque contribuzione finanziaria e statale e a qualunque privilegio, cui corrisponde l'impegno, da parte dello Stato, di astenersi da qualunque forma di ingerenza nelle strutture ecclesiastiche;
- possibilità di svolgere assistenza spirituale ai militari, ai degenti in istituti ospedalieri, ai ricoverati in case di cura o di riposo, ai ristretti in istituti di prevenzione e pena, senza che tuttavia questo comporti oneri per lo Stato;
- migliori garanzie per l'esonero dall'insegnamento religioso cattolico nella scuola pubblica;
- facoltà di esercitare nelle scuole, ove richiesti, l'insegnamento religioso, restando a carico delle chiese i relativi oneri finanziari;
- riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme delle confessioni religiose che hanno stipulato intese (sul punto v. *amplius* § 7 lett. B);
- riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici appartenenti a dette confessioni (sul punto v. *amplius* § 6), autonomia di gestione degli enti;
- mancanza dell'approvazione governativa in ordine alla nomina dei ministri di culto (sul punto v. *amplius* § 6).

### 3. LE GARANZIE DI LIBERTÀ ESPRESSE NELLA COSTITUZIONE: GLI ARTT. 19 E 20 COST.

Con l'avvento della Costituzione repubblicana, si è affermata, anche nel settore religioso, l'esigenza di garantire l'attuazione di quei diritti di libertà e di eguaglianza che nella Carta Costituzionale sono previsti e tutelati non solo nei confronti del singolo individuo, ma anche nei confronti delle «formazioni sociali» nelle quali l'individuo si esprime (art. 2 Cost.).

L'esame della posizione giuridica delle minoranze religiose nell'ambito dell'assetto costituzionale, pertanto, si completa attraverso le previsioni degli artt. 19 e 20 Cost. dove il principio della libertà religiosa (v. *ante* cap. 1°, § 2) risulta sancito non solo sotto il profilo individuale, ma anche collettivo.

L'art. 19, riconoscendo la libertà religiosa sotto i due profili ora menzionati, garantisce a tutti, tre diritti fondamentali:

- il diritto di manifestare liberamente la propria fede in forma individuale o associata;
- il diritto di fare propaganda;
- il diritto di esercitare il culto in privato o in pubblico con il limite rappresentato dalla contrarietà di tali riti al buon costume.

I principi espressi da tale norma si devono considerare come una proiezione in materia religiosa dei principi espressi dagli artt. 2 e 21 Cost. che riconoscono rispettivamente i diritti inviolabili dell'uomo e il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

L'art. 20 Cost. prevede, con riguardo ai gruppi religiosi che: «il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un'associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali ...» onde evitare, per il futuro, che il legislatore ordinario possa, come già è accaduto in passato, imporre norme limitative della libertà di costituzione e dell'attività degli enti di culto.

#### 4. FONTI

Il quadro delle **fonti** disciplinanti la materia delle confessioni acattoliche risulta *estremamente variegato*. Da un lato, infatti, si collocano le norme costituzionali sopra citate (artt. 8, 19 e 20), indirizzate a tutte le confessioni religiose, dall'altro, e solo con riguardo alle *confessioni acattoliche che hanno stipulato intese con lo Stato* (ex art. 8, 3° comma, Cost.), trovano applicazione le disposizioni contenute nelle **leggi di attuazione delle intese sopra citate** (v. § 2).

Per quanto concerne *tutte le altre confessioni acattoliche*, la principale fonte di regolamentazione, risulta essere, ancora oggi, la L. 25-6-1929 n. 1159, contenente **disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei medesimi culti**, unitamente ai RR.DD. 28-9-1929 n. 1763 e 28-2-1930, n. 289 che contengono le norme di attuazione di detta legge. Si tratta di una fonte di *carattere sussidiario* che trova applicazione soltanto nei confronti di quelle confessioni che *non hanno ancora stipulato*, con lo Stato italiano, le *intese di cui all'art. 8, 3° comma Cost. (competenza residuale)*. Bisogna, peraltro, evidenziare che la Corte Costituzionale è più volte intervenuta sulla legge in questione, al fine di apportare ad essa gli opportuni adattamenti resisi necessari dopo l'emanazione della Costituzione. Nonostante però le modifiche introdotte dalla Corte Costituzionale in materia, la posizione giuridica delle confessioni acattoliche non stipularie di intese, risulta essere, ancora oggi, più sfavorevole rispetto a quella riservata alle confessioni che tali intese hanno raggiunto. A completamento del quadro delle fonti, occorre ricordare il D.P.R. 18-5-1961 n. 677, con cui si è proceduto a riconoscere la personalità giuridica alla «Chiesa evangelica luterana in Italia» e ad approvarne il relativo Statuto.

#### 5. I MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESIONI ACATTOLICHE

Possono definirsi **ministri del culto**, in base alla legge italiana, tutti coloro che, nell'ambito di una qualunque confessione religiosa, posseggono una «**potestà di magistero sui fedeli**» (FINOCCHIARO). In ordine ai ministri di culto appartenenti alle confessioni religiose acattoliche, occorre distinguere tra ministri di culto *appartenenti a confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato* e ministri di culto *appartenenti alle altre confessioni religiose, disciplinate dalla L. 1159 del 1929*.

Per quanto riguarda i **primi** rivestono la qualifica di «ministri di culto» quelli nominati dalle rispettive confessioni religiose, *senza alcuna ingerenza da parte dello Stato in ordine a tale nomina*.

Per quanto riguarda i **secondi**, la nomina da parte della confessione religiosa di appartenenza non è sufficiente, occorrendo a tale scopo, un **decreto di approvazione da parte del Ministero degli Interni perché gli atti compiuti da tali soggetti producano effetti civili** (v. art. 3 L. 1159/1929).

La mancata approvazione da parte dell'Autorità governativa, pur non essendo di ostacolo all'esercizio, da parte del ministro del culto del proprio ministero, impedisce che gli atti da questi compiuti abbiano valore nell'ordinamento giuridico statale.

Nel caso in cui i seguaci della confessione, cui appartiene il ministro di culto che chiede l'approvazione della propria nomina, siano nella maggioranza cittadini italiani, oppure nel caso in cui al Ministro di culto spetti la facoltà di celebrare matrimoni religiosi dei propri fedeli con effetti civili, ai sensi dell'art. 7 L. 1159/1929, **il ministro di culto deve avere la cittadinanza italiana e saper parlare la lingua italiana** (art. 21 R.D. 289/1930).